

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO DEL MERCATO CENTRALE COPERTO "San Francesco" Via Castelfidardo

Allegato A alla Deliberazione n. 113 del 7/9/2000

CAPO PRIMO

Art. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento disciplina, per gli aspetti non regolati da disposizioni di legge o da norme regolamentari statali e regionali, l'attività del mercato coperto di Via Castelfidardo.
2. Le attività commerciali esercitate nei mercati coperti di cui al presente regolamento sono inquadrare nel Decreto Legislativo 31.3.98 n. 114 e nella Legge Regionale 25.6.1999, n. 12.
3. Il mercato centrale coperto di cui al comma "1" è a merceologie esclusive come individuate nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 2 (INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO COPERTO)

1. Il mercato centrale coperto di Via Castelfidardo è il pubblico stabilimento conforme alla pianta generale di cui all'allegato "A" del presente regolamento, nel quale sono individuati:
 - a) i posteggi di vendita e somministrazione (aree, chioschi, box e locali) nonché le attrezzature ed i servizi messi a disposizione degli operatori economici per il regolare funzionamento della struttura mercatale;
 - b) l'area esterna adiacente il fabbricato destinata al carico e scarico merci, fatta eccezione per i posteggi destinati alla vendita, individuati nel sopracitato allegato "A".

Art. 3 (BILANCIO DEL MERCATO COPERTO)

1. Il mercato coperto deve avere un proprio bilancio ed una propria gestione contabile.
2. Il bilancio deve tendere almeno al pareggio.
3. I costi complessivi della gestione di ciascun mercato comprendono:
 - a) gli oneri diretti ed indiretti del personale;
 - b) le spese per acquisto di beni e servizi;

- c) le quote di ammortamento relative alle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile degli impianti e delle attrezzature, determinate nei modi di legge, sulla base dei coefficienti prescritti.
4. I costi complessivi della gestione dei mercati sono a totale carico dei concessionari e ripartiti con le modalità di cui al successivo art. 15. Restano esclusi i costi relativi all'espletamento dei servizi di polizia amministrativa, di igiene pubblica e veterinario.
5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dei mercati ai sensi dell'art. 4 comma terzo del presente regolamento, sarà l'Amministrazione Comunale su comunicazione del concessionario a rivalersi sui titolari dei posteggi con le modalità stabilite dal successivo art. 15 per il recupero dei costi di gestione. A tal fine il Comune inserirà, fra le prescrizioni delle concessioni di posteggio, l'obbligo del pagamento dei costi di gestione, di cui al presente comma, al concessionario della gestione pena la decadenza dalla concessione stessa. Nel caso disciplinato dal presente comma, il provvedimento di decadenza è pronunciato previa diffida ad ottemperare entro il termine fissato nel provvedimento stesso.

Art. 4 (GESTIONE DEL MERCATO)

1. Il Mercato Coperto è gestito direttamente dal Comune attraverso i propri uffici nonché, relativamente agli aspetti igienico sanitari, a mezzo dei competenti servizi della Azienda Sanitaria Locale.
2. Per gestione del mercato si intende la conduzione dei servizi necessari al corretto funzionamento del mercato stesso.
3. Il Comune può concedere a terzi la gestione dei servizi mercatali, nonché l'immobile e l'area scoperta di pertinenza del mercato nel rispetto delle norme in materia:
 - a) di gestione dei servizi pubblici locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie Locali);
 - b) di commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. n. 12 del 25 Giugno 1999 art. 6 comma 7;
 - c) di concessione di beni pubblici.
4. Sono escluse dalla convenzione le seguenti funzioni ed attività:
 - a) rilascio delle concessioni di posteggio e delle autorizzazioni commerciali;
 - b) vigilanza igienico-sanitaria e annonaria ai fini del rispetto delle leggi, regolamenti ed ordinanze;
5. Il concessionario risponde dei danni arrecati a terzi in conseguenza dell'esercizio dei servizi in concessione, nonché dei danni derivati all'utenza dalla fruizione delle parti comuni.
6. E fatto divieto di dare in subconcessione la gestione dei servizi e dell'immobile e relativa pertinenza.
7. E' facoltà del concessionario gestire i servizi avvalendosi dell'opera di terzi.

Art. 5 (COMMISSIONE DEL MERCATO)

1. Presso il Mercato Centrale Coperto di via Castelfidardo è istituita la Commissione Consultiva, presieduta dal Dirigente del Settore AAEE: o da suo delegato.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta dai seguenti membri:
 - a) cinque operatori di mercato designati a scrutinio segreto, rispettivamente dagli appartenenti alle seguenti categorie:
 - 1 dai commercianti dei box;
 - 1 dai commercianti ortofrutticoli;
 - 1 dai produttori agricoli;
 - 1 dai produttori ittici;
 - 1 dai commercianti ittici;tre esperti designati di concerto dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale (due dei commercianti e uno dei produttori dei produttori ittici nominati di concerto);
 - b) un rappresentante dei consumatori, designato di concerto dalle rappresentanze locali delle associazioni a carattere nazionale dei consumatori;
 - c) un rappresentante della ditta concessionaria, nel caso di gestione in concessione dei servizi ai sensi del precedente articolo 4.
3. Fanno parte della Commissione senza diritto di voto:
 - a) Il Dirigente della Polizia Municipale o suo delegato;
 - b) Il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario della locale A.S.L. o loro delegati;

Art. 6 (FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE)

1. La Commissione di cui all'art. 5 è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure venga avanzata richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
2. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. L'ordine del giorno deve pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di ventiquattro ore.
4. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
5. La Commissione esercita funzioni consultive sulle materie previste dal presente regolamento. Sono escluse dalle competenze di cui sopra le assegnazioni, i subingressi nelle concessioni di posteggi per la vendita e i provvedimenti sanzionatori di cui ai seguenti artt. 13 e 21.
6. La Commissione propone altresì:
 - a) i programmi comuni in ordine alle azioni pubblicitarie e promozionali relativi al Mercato Coperto;
 - b) le azioni finalizzate all'innovazione dei servizi;
 - c) ogni altra azione funzionale allo sviluppo dell'attività del mercato.

Art. 7 (DIRETTORE DEL MERCATO)

1. Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento dei servizi del mercato, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Amministrazione Comunale.
2. La sua nomina è fatta dall'Amministrazione comunale in applicazione delle norme contenute nel vigente regolamento di organizzazione.
3. Al Direttore sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
 - a) organizzare l'attività del personale dipendente;
 - b) sovrintendente all'impiego dello stesso ed assegnarne i compiti;
 - c) fissare i turni e gli orari di lavoro;
 - d) proporre al Dirigente del Settore AA.EE. l'adozione delle sanzioni, secondo le norme contenute nel presente regolamento;
4. Nel caso di concessione a terzi della gestione dei servizi mercatali alla nomina del direttore provvede il concessionario.

CAPO SECONDO CONCESSIONI E GESTIONI

Art. 8 (CONCESSIONI DI POSTEGGIO E PERTINENZE DI SERVIZIO)

1. L'ampiezza complessiva del Mercato, il numero e la superficie dei posteggi di vendita e somministrazione (aree, chioschi, box e locali), nonché i criteri di assegnazione, sono stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi del Decreto Legislativo n. 114/1998 art. 28 comma 15. Nel mercato di cui al presente regolamento, in virtù del disposto di cui alla legge regionale n.12 del 25.6.1999, non si farà luogo alla assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, ancorchè destinati a produttori agricoli ed ittici.
2. Le concessioni relative alle pertinenze di servizio (celle frigorifere, spazi interni ed esterni di uso collettivo) sono rilasciate ai concessionari dei posteggi del mercato, sulla base dell'effettiva disponibilità di spazi esistenti.
3. Il rilascio delle concessioni delle pertinenze di servizio disponibili avverrà, sulla base dei criteri di seguito indicati:

per le celle frigorifere l'appartenenza, nell'ordine, ad una delle seguenti categorie:

- 1- pescivendoli;
- 2- macellai;
- 3- alimentaristi;
- 4- fruttivendoli.

Nel caso di domande concorrenti per la concessione delle pertinenze, appartenenti alla stessa categoria merceologica, sarà data preferenza ai soggetti titolari di concessione di posteggio avente la superficie maggiore.

In ogni caso anche a seguito dell'intervento edilizio di cui al successivo art. 22, dovrà garantirsi la disponibilità di uno spazio da destinarsi a celle frigorifere ovvero una quota della cella comune eventualmente realizzata, ai concessionari del settore ittico. Per i produttori ittici, tale prescrizione è sostituita dall'obbligo, per gli stessi, di fornirsi di un banco vendita attrezzato con la parete refrigerante, ovvero con l'obbligo di asportare ogni rimanenza di prodotto invenduto alla chiusura dei mercati.

Gli spazi interni ed esterni, ad uso esclusivo di deposito, sono assegnabili ai titolari di concessioni relative ai comparti merceologici "alimentari e frutta e verdura" e, nel caso di domande concorrenti, sarà data preferenza ai soggetti titolari di concessione di posteggio avente la superficie maggiore.

Art. 9 (NATURA DELLE CONCESSIONI)

1. Le concessioni relative ai posteggi ed alle pertinenze di servizio sono rilasciate dal Dirigente del Settore AA.EE: al quale competono, inoltre, i provvedimenti di diniego e sanzionatori.
2. Le concessioni di posteggio, nonché le concessioni relative alle pertinenze di servizio, sono strettamente personali e non possono essere cedute o subconcesse a terzi, se non unitamente all'azienda commerciale cui si riferiscono.
3. Ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.98, le concessioni di posteggio, nonché le concessioni relative alle pertinenze di servizio, hanno durata di dieci anni e sono tacitamente rinnovate alla scadenza.
Nell'eventualità di posteggi resisi vacanti a seguito di rinuncia, decadenza o revoca il Comune procederà alla relativa nuova assegnazione sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.98.
4. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 12 del 25.6.99 le società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio delle attività operanti sullo stesso mercato coperto, possono articolare l'attività mantenendo inalterato il numero dei punti vendita e la superficie derivante dalla sommatoria delle superfici di vendita acquisite con quella già posseduta.
5. In tale ultimo caso, sulla base della proposta progettuale presentata dal concessionario, il Consiglio Comunale può determinare una articolazione dei posteggi a modifica degli allegati A) al presente regolamento, finalizzata all'adeguamento della complessiva struttura ad una più moderna metodologia di vendita.
6. L'attività esercitata da una società di persone, titolari di posteggi non confinanti, è contraddistinta da un'unica concessione, nella quale saranno riportati tutti i posteggi assegnati.

Art. 10 (CONCESSIONI E PRODUTTORI)

1. La concessione di posteggio riservata ai produttori è limitata ad uno o più periodi nell'anno ed è rilasciata dal Dirigente del Settore AA.EE. al singolo produttore, ovvero cooperativa o consorzio di produttori agricoli ed ittici ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, qualora non intervenga formale disdetta del concessionario ovvero per revoca, decadenza od annullamento.
2. Ai fini dell'ottenimento della concessione di posteggio:
 - a) il produttore agricolo dovrà inoltrare istanza corredata dall'attestato del Sindaco ai sensi della Legge 9.2.63, n. 59;

- b) il produttore ittico dovrà inoltrare istanza corredata dal certificato della locale Capitaneria di Porto attestante la proprietà o comproprietà del motopeschericcio o motobarca.
3. Nel caso di domande concorrenti, costituisce titolo di priorità nell'assegnazione del posteggio la maggiore anzianità, attestata dall'iscrizione al Registro Imprese.
 4. Nel caso di richieste avanzate da cooperative o consorzi di produttori, le stesse saranno privilegiate nell'assegnazione dei posteggi disponibili. Nel caso di domande concorrenti tra cooperative o consorzi di produttori, saranno preferite quelle inoltrate da cooperative e consorzi aventi il maggior numero di soci, alla data di presentazione della domanda, risultante dagli appositi registri.
 5. Relativamente all'attività di vendita, alle cooperative, consorzi e consorzi di produttori, si applica la disciplina di cui al precedente art. 9, commi quarto e quinto.
 6. I produttori possono farsi rappresentare, nell'esercizio dell'attività di vendita, da coadiutori o dipendenti, previa comunicazione dei relativi nominativi e generalità al Direttore del Mercato.
 7. Le cooperative ed i consorzi titolari della concessione di posteggio sono tenuti a garantire il rispetto delle norme di legge e regolamenti nell'ambito della concessione di posteggio, di cui risultano titolari, ancorché le violazioni siano commesse dai soci ivi operanti ed inoltre che gli spazi di vendita e le relative pertinenze siano utilizzate esclusivamente dai soci produttori, in numero non superiore ai posteggi assegnati, anche se accorpati in un'unica concessione.
 8. Indipendentemente dell'effettivo utilizzo delle concessioni di posteggio, anche i produttori dovranno provvedere al pagamento dei corrispettivi annuali ai sensi del successivo art. 16.

Art. 11 (POSTEGGI)

1. Presso la Direzione del Mercato Centrale Coperto, il Direttore del Mercato deve tenere a disposizione degli interessati una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti, ovvero indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.
2. Gli effetti utili ed onerosi della gestione del posteggio decorrono dalla consegna del medesimo. Nel caso di subingresso, detti effetti decorrono a far data dal giorno di presentazione della relativa istanza.
3. I concessionari devono:
 - a) curare che i punti di vendita e gli annessi di loro pertinenza, siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
 - b) raccogliere i rifiuti in appositi recipienti tenuti puliti che dovranno essere svuotati nel compattatore interessato all'esterno del mercato.

4. I posteggi di vendita dovranno essere occupati esclusivamente con le derrate ed i prodotti autorizzati nonché con le attrezzature necessarie alla loro manipolazione, conservazione, somministrazione e vendita.
5. I concessionari ed i loro coadiutori o dipendenti potranno accedere esclusivamente ai loro posteggi di vendita due ore prima dell'apertura al pubblico e trattenersi fino ad un'ora dopo la chiusura al pubblico, per lo svolgimento delle attività connesse ai loro posteggi. Durante la chiusura del mercato, nessuno potrà permanere nei posteggi di vendita, salvo permesso scritto rilasciato dal Direttore, che impartirà le disposizioni del caso, previa richiesta degli interessati.
6. Le modifiche di qualunque specie e/o l'installazione di impianti di qualsiasi natura nei posteggi di vendita sono autorizzate dai competenti Settori comunali previo parere del Direttore del mercato.
7. Ogni concessionario può indicare, sul proprio posteggio di vendita, la propria attività e denominazione mediante installazione di insegna, che dovrà essere autorizzata dal Direttore del Mercato, previa presentazione di apposita istanza corredata da piantina planimetrica, contenente il logo e le dimensioni; l'insegna non potrà in ogni caso debordare né sporgere dalla proiezione del posteggio stesso.

Art. 12
(DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE)

1. Oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata qualora il titolare:
 - a) abbia subconcesso a terzi il posteggio di vendita;
 - b) abbia compiuto reiterate violazioni delle norme disposte dal presente regolamento.
2. La concessione del posteggio di vendita è dichiarata decaduta qualora il titolare sia risultato moroso di oltre trenta giorni nel pagamento del canone di concessione. Il provvedimento di decadenza è adottato con le modalità previste dal precedente art. 3 comma 5.
3. La concessione del posteggio riservato ai produttori ittici è dichiarata decaduta, oltre che nei casi previsti dai commi 1 e 2, in caso di assenza non giustificata di n° 120 giorni nell'arco dell'anno.

Art. 13
(RICONSEGNA DEI PUNTI VENDITA)

1. Cessata o revocata la concessione, il punto vendita deve essere riconsegnato alla Direzione del Mercato, nello stato dell'originaria concessione, libero da persone e cose di proprietà del concessionario ed in perfetto stato di manutenzione, entro gli otto giorni successivi alla relativa comunicazione.
2. In caso di inottemperanza il Comune, previa diffida, provvederà allo sgombrò d'ufficio a cura della Direzione del Mercato e a mezzo della Polizia Municipale, a spese degli ex concessionari con l'assistenza, ove occorra, della Forza Pubblica.

Art. 14
(CORRISPETTIVI PER I SERVIZI RESI NEL MERCATO)

1. La ripartizione dei costi inerenti il funzionamento e la gestione del Mercato Centrale Coperto viene determinata con i seguenti parametri:

Parametro base

- a) area box-locali, banchi o posteggi esterni: punti 200 per mq.;
- b) area seminterrato: punti 100 per mq.;
- c) pertinenze di servizio: punti 50 per mq.;

Perimetro addizionale

- a) banchi settore pescheria: aumento 20%;
- b) posteggi esterni: riduzione del 20%.

2. Le attività di servizio agli operatori ed all'utenza (bancarie, postali, etc.) concorreranno alla ripartizione dei costi sulla base delle carature definite con le modalità di cui alla lettera a) del precedente comma, aumentata del 100%.
3. Il valore economico del punto si otterrà sommando tutti i punti ottenuti dall'intero mercato; tale somma sarà il divisore dell'importo totale della spesa del bilancio di previsione dell'anno; il risultato di tale operazione contabile (che costituisce il valore economico del punto) sarà il moltiplicatore dell'importo di ogni box, locale o banco; si otterrà così il corrispettivo annuo che ogni concessionario dovrà versare.
4. I corrispettivi di cui sopra devono essere pagati in rate trimestrali, presso la Tesoreria Comunale, entro trenta giorni dalla emissione della fattura.
5. Sono a carico dei concessionari tutti i consumi derivati da utenze utilizzate individualmente quali acqua, energia elettrica e telefoni installati nel posteggio di vendita.

Art. 15

(CANONE DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI)

1. Il canone di concessione è applicato nell'entità e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi della L.R. 12/99, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63 comma 3 del D. Lgs. N. 466 del 97 che regola l'applicazione della COSAP.

Art. 16

(BOX E LOCALI DESTINATI ALLA SOMMINISTRAZIONE)

1. I posteggi destinati alla somministrazione nell'ambito del mercato sono dati in concessione secondo le norme del presente regolamento disciplinanti la concessione dei punti vendita, fatte salve le disposizioni di legge regolanti l'esercizio dell'attività.

Art. 17

(RESPONSABILITA')

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, furti, mancanza o deperimenti di prodotti e cose che dovessero derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato, per qualsiasi causa o titolo.

2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati da essi e dai loro dipendenti alle attrezzature, impianti e locali del mercato. A loro carico il Direttore può adottare le sanzioni previste dal presente regolamento.

CAPO TERZO NORME DISCIPLINARI

Art. 18 (DISCIPLINA DELLE VENDITE)

1. I concessionari, oltre ad essere soggetti all'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali disciplinanti il commercio esercitato, debbono attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:
 - a) all'ora stabilita per l'apertura del mercato al pubblico debbono essere in grado di dare inizio alle vendite;
 - b) il personale addetto alle vendite deve vestire decorosamente ed in conformità alle disposizioni igieniche;
 - c) i generi posti in vendita devono risultare in ottimo stato di conservazione e di pulizia, adeguatamente collocati nell'ambito dei posteggi di vendita, nonché convenientemente esposti in modo da rendere agevoli e sollecite le operazioni di vendita;
 - d) esporre un documento, in modo visibile al pubblico, dal quale risultino gli estremi della concessione e della autorizzazione alla vendita;
 - e) gli strumenti di pesatura devono essere mantenuti perfettamente registrati, puliti e disposti in modo da consentire il controllo della pesatura da parte degli acquirenti;
 - f) i concessionari, i loro coadiuvanti e dipendenti devono usare, in ogni occasione, modi garbati e non possono rifiutare la vendita della merce, anche se richiesta in misura limitata;
 - g) i concessionari che pongono in vendita, contestualmente il pesce fresco ed il pesce conservato, devono tenere distinti in settori le due qualità, apponendo in ciascuno di questi un cartello ben visibile con l'indicazione del tipo di pesce;
 - h) comunicare alla direzione del mercato i nominativi dei coadiuvanti o dipendenti.

Art. 19 (ORDINE INTERNO)

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue pertinenze:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare, comunque, la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
 - b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - c) distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dal Direttore del mercato;
 - d) introdurre nel mercato veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;
 - e) introdurre cani;
 - f) accendere fuochi;
 - g) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
 - h) compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
 - i) compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

2. L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse potrà essere effettuata negli orari determinati dal Direttore del Mercato, nel rispetto di ogni ulteriore esigenza di natura commerciale della zona.

Art. 20
(PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI)

1. Le infrazioni alle norme disciplinari di cui al capo terzo del presente regolamento, senza pregiudizio per ogni diversa azione civile, penale o amministrativa, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) diffida verbale o scritta, disposta dal Direttore;
 - b) sospensione da ogni attività di vendita per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal Dirigente del Settore AA.EE.;
 - c) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura del posteggio di vendita per un periodo non superiore a tre mesi, disposta dal Dirigente del Settore AA.EE., previa contestazione di addebito all'interessato;
 - d) revoca della concessione disposta dal Dirigente del Settore AA.EE.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui ai punti c) e d) del precedente comma, sono emessi solo nel caso di reiterazione di analoga violazione, già sanzionata con uno dei provvedimenti di cui ai punti a) e/o b), in data non antecedente all'anno.
3. Ogni violazione del presente regolamento è inoltre punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

CAPO QUARTO
DELLE NORME TRANSITORIE

Art. 21
(NORME TRANSITORIE)

1. Le concessioni dei posteggi di vendita e delle pertinenze di servizio, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano validità fino alla loro scadenza naturale.
2. Il Comune potrà provvedere, prima della loro scadenza, al rilascio di un nuovo titolo concessorio contenente le prescrizioni previste dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, dalla L.R. 25.6.1999, n. 12 e dal presente regolamento.
3. Nel caso di interventi edilizi di ristrutturazione del mercato, si potrà provvedere ad una diversa articolazione localizzativa delle concessioni dei punti vendita e delle pertinenze di servizio, in relazione alla nuova morfologia dei luoghi.

Art. 22
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Sono revocati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i regolamenti precedentemente vigenti ed ogni altra disposizione incompatibile con esso.

Art. 23
(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente alla approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.